

06

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3746

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero

(FASSINO)

**e col Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	8
Testo dell'Accordo, con allegato	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud-Africa per la cooperazione scientifica e tecnologica è stato firmato a Pretoria il 15 gennaio 1998 dall'onorevole Ministro Dini. Con la firma dell'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Sud-Africa si potranno ora creare le condizioni per un rafforzamento e per lo sviluppo della collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi anche in questo importante settore.

L'Africa australe è considerata una delle regioni prioritarie per gli interessi italiani e il Sud-Africa rappresenta sicuramente il Paese più avanzato della regione per quanto riguarda il settore della scienza e della tecnologia. Le mutate condizioni politiche di questo Paese hanno aperto nuove prospettive di collaborazione prontamente colte dalle università e dagli enti di ricerca italiani che, a tale proposito, hanno manifestato il loro forte interesse in questa direzione. Tenuto conto inoltre che in Sud-Africa sono presenti alcune imprese italiane operanti nei settori delle tecnologie avanzate (Alenia del gruppo Finmeccanica) e dei potenziali vantaggi che queste potrebbero trarre dallo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, già nel 1995 è stato avviato il negoziato per la definizione del presente Accordo quadro di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia.

L'Accordo in questione è formato da un *preambolo*, nel quale le parti contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica, nella consapevolezza dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia e, in

particolare, delle nuove condizioni politiche, economiche e sociali del Sud-Africa, da 12 articoli e da un allegato sulla proprietà intellettuale.

L'obiettivo generale dell'Accordo, indicato nell'articolo 1, è quello di promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei settori di mutuo interesse e su base paritaria.

In considerazione dei contenuti e delle linee strategiche confacenti alla realtà e alle prospettive delle relazioni fra i due Paesi sul piano bilaterale e multilaterale, l'articolo 2 dell'Accordo prevede la promozione della collaborazione scientifica e tecnologica in aree di interesse reciproco. A tale proposito vengono definite due grandi aree prioritarie di ricerca, quali la ricerca di base ed applicata nei settori delle scienze naturali, fisiche e mediche, e la ricerca industriale e le innovazioni tecnologiche. È inoltre sottolineata l'importanza della collaborazione anche nei settori delle scienze agrarie, della protezione dell'ambiente e dell'ecologia.

Per il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e la realizzazione dei progetti, le Parti favoriranno la stipula di intese specifiche tra università, enti scientifici e imprese dei due Paesi e la definizione di protocolli attuativi o aggiuntivi nell'ambito dell'Accordo quadro (articolo 3).

L'articolo 4 stabilisce le modalità per il trasferimento delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle ricerche congiunte. Nel successivo articolo 5 vengono indicate le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione tra i due Paesi. In particolare è previsto lo scambio di personale scientifico e di informazioni, la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, la costituzione di centri comuni di ricerca, l'organizzazione congiunta di congressi e

seminari, e ogni altra forma di cooperazione concordata dalle Parti, ivi compresa l'attività di ricerca applicata al settore industriale e agricolo.

L'articolo 6 prevede la promozione e la realizzazione di progetti congiunti che possano essere inseriti in programmi multilaterali, in particolare in quelli dell'Unione europea. Le Parti dichiarano, inoltre, il reciproco impegno per l'assistenza del personale dell'altro Paese durante lo svolgimento dei progetti congiunti.

La delicata materia relativa ai diritti sulla proprietà intellettuale viene regolata nell'allegato all'Accordo al quale fa riferimento l'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Nell'allegato la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale che possano avere origine dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.

Le modalità per la realizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi sono regolate dall'articolo 9. A tale proposito è prevista la costituzione di una Commissione mista per la collaborazione scientifica, nominata dalle istituzioni coordinatrici definite all'articolo 8. Tale Commissione sarà responsabile dell'attua-

zione dell'Accordo attraverso la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, l'individuazione delle priorità e la definizione di un programma esecutivo.

Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi accordi bilaterali di cooperazione. In particolare, all'articolo 12 viene definita la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell'Accordo stesso.

In conclusione, ci sono tutti gli elementi per prevedere lo sviluppo di una intensa attività di collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia. Evidenti sono le potenzialità per un aumento delle relazioni con il Sud-Africa in questo settore ed anche in quello economico e commerciale, con inevitabili ricadute anche sul piano politico. Questo Paese potrebbe, inoltre, rappresentare il perno per un rilancio su nuove basi della collaborazione con gli altri Paesi della regione nel settore scientifico e tecnologico.

Si precisa che gli articoli 5 e 9 dell'Accordo comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato che vengono quantificati nell'allegata Relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, con il Sud-Africa comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

*Articolo 5 a-b**(Scambio di esperti e docenti)*

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, è previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 20 esperti, docenti e ricercatori per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 20 persone x 10 giorni)	L.	36.000.000
---	----	------------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 5 a-b), di esperti, docenti e ricercatori, si prevede che l'Italia possa inviare in Sud-Africa quaranta unità. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Johannesburg (lire 3.000.000 x 40 persone = lire 120.000.000 + lire 6.000.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	126.000.000
--	----	-------------

Totale onere (articolo 5 a-b)	L.	162.000.000
-------------------------------	----	-------------

*Articolo 5 a-b**(Soggiorni scientifici)*

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, è prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipa-

zione di esperti, docenti e ricercatori ai soggiorni scientifici e tecnologici. La relativa spesa è così quantificata:

indennità per soggiorni di lunga durata (lire 2.000.000 x 1 persona x 80 mesi)	L.	160.000.000
spese di assicurazione	»	7.500.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 5 a-b)	L.	167.500.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 5 c-g-h

(Conferenze, corsi di formazione, attività di ricerca, pubblicazioni)

Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze, nonché un contributo per corsi di formazione e per attività di ricerca congiunta. La relativa spesa è così quantificata:

contributo per conferenze in Italia	L.	30.000.000
contributo per conferenze in Sud-Africa	»	30.000.000
contributo per corsi di formazione in Sud-Africa ed in Italia	»	40.000.000
contributo per attività di ricerca congiunta	»	20.000.000
invio di pubblicazioni	»	20.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 5 c-g-h)	L.	140.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 9

(Commissione mista)

Al fine di esaminare i programmi operativi, è costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente a Johannesburg ed a Roma. È prevista, altresì, un'ulteriore riunione per la verifica della cooperazione. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	L.	2.400.000
---	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117, al cambio di lire 1.700 = lire 199.000, cui si aggiungono lire 60.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926 n. 941; l'importo complessivo di lire 259.000 viene ridotto di lire 66.000, corrispondente a un terzo della diaria (lire 193.000 + 58.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 251.000 x 3 persone x 4 giorni)

L. 3.012.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Johannesburg (lire 3.000.000 x 3 persone = lire 9.000.000 + lire 450.000 quale maggiorazione del 5 per cento)

L. 9.450.000

Totale onere (articolo 9)

L. 14.862.000

In conclusione, l'onere da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1999 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	1999	2000	2001
Articolo 5 a-b (Scambio di esperti e docenti)	L. 162.000.000	L. 162.000.000	L. 162.000.000
Articolo 5 a-b (Soggiorni scientifici)	» 167.500.000	» 167.500.000	» 167.500.000
Articolo 5 c-g-h (Conferenze, corsi di formazione, attività di ricerca, pubblicazioni)	» 140.000.000	» 140.000.000	» 140.000.000
Articolo 9 (Commissione mista)	» 14.862.000	-	» 14.862.000
TOTALI	L. 484.362.000	L. 469.500.000	L. 484.362.000
IN CIFRA TONDA	» 484.000.000	» 470.000.000	» 484.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i soggiorni scientifici, al contributo per le conferenze, le attività di ricerca e le pubblicazioni, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 484 milioni per l'anno 1999, in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 484 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD-AFRICA
SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud-Africa, indicati in seguito come le "Parti", e nel singolare come la "Parte",

CONSIDERANDO che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

CONSIDERANDO l'esperienza positiva delle relazioni scientifiche e tecnologiche in atto tra le Parti e riconoscendo la necessità di una loro espansione,

TENENDO CONTO dei ritmi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia,

DESIDERANDO svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le nuove condizioni politiche, economiche e sociali, collegate in particolare alle riforme nella Repubblica del Sud-Africa ed ai processi di integrazione internazionale,

RICONOSCENDO l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti sud-africani e italiani in tutti i settori della scienza e della tecnologia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le Parti si impegnano a promuovere, in conformità alle leggi in vigore nei loro rispettivi Paesi e agli obblighi risultanti da Accordi o Convenzioni Internazionali, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e con reciproco vantaggio.

Articolo 2

1. Tenuto conto delle priorità dei due Paesi nel campo della scienza e tecnologia, le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come stabilito nell'articolo 1 del presente Accordo, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- a) ricerca di base e applicata nel campo delle scienze naturali, fisiche, mediche e sociali;
- b) ricerca industriale e innovazioni tecnologiche.

2. Le Parti attribuiranno inoltre particolare importanza alle aree delle scienze agrarie, della protezione dell'ambiente e dell'ecologia.

3. Le Parti favoriranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti tecnico-scientifici e la stipula di intese specifiche tra i competenti Ministeri ed enti, università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, ed altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziate ed altre questioni riguardanti la cooperazione.

Articolo 3

Le Parti stipuleranno, allo scopo di pervenire ad una migliore promozione della cooperazione tra le rispettive organizzazioni, imprese ed istituzioni scientifiche, la conclusione di protocolli applicativi od aggiuntivi nel contesto del presente Accordo che dovranno essere firmati nel rispetto della normativa in vigore nei due Paesi. Tali protocolli dovrebbero regolamentare in particolare le seguenti materie:

- a) remunerazione per know how o utilizzazione di brevetti;
- b) scambio di brevetti od applicazione congiunta degli stessi in progetti misti e condizioni per la loro utilizzazione e commercializzazione in uno dei due Paesi od in Paesi terzi;
- c) condizioni per avviare i progetti nel circuito produttivo;
- d) termini e condizioni economiche per l'utilizzazione dei progetti.

Articolo 4

1. La consegna di apparecchiature richieste per ricerche congiunte e studi di progetti pilota stabiliti in aggiunta al presente accordo saranno effettuati nei modi concordati in forma scritta tra le parti o tra le organizzazioni interessate alla cooperazione.

2. La consegna di apparecchiature o attrezzature da un Paese all'altro sarà effettuata in ottemperanza ai dettami degli accordi commerciali esistenti tra le Parti o come esplicitamente concordato dalle Parti stesse per i casi specifici.

Articolo 5

1. La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà soggetta alla disponibilità di risorse e potrà essere attuata nelle seguenti forme:

- a) scambio di esperti;
- b) scambio di scienziati, ricercatori, tecnici e studenti;
- c) scambio di informazioni tecnico-scientifiche;
- d) trasferimento di conoscenze ed esperienze tecnico-scientifiche;
- e) progetti di ricerca tecnico-scientifica ed altre attività comuni;
- f) costituzione di centri comuni di ricerca, di laboratori e di gruppi di ricerca, etc.;
- g) organizzazione di seminari, simposi, e conferenze-esposizioni nei settori di reciproco interesse;
- h) attività di ricerca congiunta su problemi tecnico-scientifici ed elaborazione di programmi comuni di ricerca finalizzati al raggiungimento di risultati da applicare nel settore industriale, in quello agricolo ed in altri campi;
- i) ogni altra forma di cooperazione che potrà essere concordata in seguito dalle Parti.

2. Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo saranno attuate in conformità alla legislazione nazionale vigente in entrambi i Paesi e saranno soggette agli obblighi derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali o da Intese internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 6

1. Le Parti si impegnano a favorire l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti in futuro nei programmi europei ed internazionali e la più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi alla loro attuazione.

2. Ciascuna Parte dovrà assicurare ai cittadini dell'altra Parte che si trovino nel suo territorio l'assistenza ed i servizi necessari per poter portare a termine i vari compiti assegnati secondo i dettami del presente Accordo.

Articolo 7

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alla legislazione nazionale vigente in entrambi i Paesi. Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

Per l'attuazione del presente Accordo la Parte sudafricana nomina il Ministero per l'Arte, la Cultura, la Scienza e la Tecnologia e la Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri quali rispettivi organi coordinatori per l'esecuzione dell'Accordo a livello nazionale.

Articolo 9

1. Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati all'articolo 8 istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica i cui compiti saranno:

a) la creazione delle condizioni più favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;

b) l'individuazione delle priorità nelle attività di cooperazione tecnico-scientifica tra i due Paesi;

c) la valutazione dello stato e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica relativamente al funzionamento dei meccanismi per la sua attuazione.

2. La Commissione Mista provvederà ad adottare un regolamento della propria attività e le relative norme procedurali.

3. La Commissione Mista terrà le sessioni alternativamente nella Repubblica del Sud-Africa e in Italia in date da concordare per le vie diplomatiche.

4. Nei periodi fra le sessioni i Co-presidenti della Commissione Mista o i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

5. La Commissione Mista potrà istituire, se necessario, Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica nonché invitare esperti per lo studio di problemi specifici e per la formulazione di raccomandazioni al riguardo.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte attraverso consultazione o negoziazione tra le Parti.

Articolo 12

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta delle Parti, per via diplomatica, relativa all'adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, per mutuo consenso delle Parti mediante uno scambio di note da attuare per la via diplomatica. Tale modifica entrerà in vigore alla data in cui ciascuna Parte avrà notificato all'altra, per iscritto, l'avvenuto adempimento delle procedure interne necessarie alla sua attuazione. La data dell'entrata in vigore sarà la data dell'ultima notifica.

3. L'Accordo avrà una durata di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto l'Accordo notificandolo all'altra Parte sei mesi prima della sua scadenza, attraverso la via diplomatica.

4. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.

5. La cessazione della validità del presente Accordo o la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformità ad intese stipulate tra organismi delle Parti nell'ambito del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD-AFRICA

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente ogni fatto rilevante per la tutela della proprietà intellettuale, con particolare riguardo a invenzioni, disegni o modelli industriale, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzate nel quadro del presente Accordo e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità alla legislazione vigente in entrambi i Paesi. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle disposizioni del presente Annesso.

1. Obiettivo

1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, se altrimenti non convenuto dalle Parti o dai rappresentanti da esse designati.

1.2. Ai fini del presente Accordo, alla "proprietà intellettuale" si dà il significato indicato nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà di piante.

1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4. Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo, saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da essi designati.

1.5. La scadenza o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. Ripartizione dei diritti

2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscono un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo queste disposizioni, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente allegato verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo principale di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nell'istituzione ospitante applicata ai cittadini del Paese al quale l'istituzione appartiene.

Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente dell'istituzione ospitante.

2.2.2. Riguardo alla proprietà intellettuale creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascuna Parte spettano tutti i costi e i benefici di tale proprietà intellettuale nel proprio Paese, se non altrimenti stabilito dalle due Parti. La ripartizione dei diritti e dei proventi con i Paesi terzi viene stabilita nel Programma per l'esecuzione delle attività comuni. Questo Programma dovrà tener conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascuna Parte alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi esecutivi, i diritti di proprietà intellettuale saranno assegnati sulla base della normativa nazionale, come previsto dai regolamenti delle istituzioni ospitanti per quanto concerne premi e proventi o altri benefici.

2.2.3. Indipendentemente dal precedente paragrafo 2.2.2., se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte ma non è previsto dalle leggi dell'altra, la Parte la cui legislazione provvede alla tutela di questo tipo di proprietà intellettuale ha il diritto ad ottenere tutti i diritti e proventi nei Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori della suddetta proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che tutela tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, proventi o altri vantaggi in conformità con la normativa di cui al precedente paragrafo 2.2.2.

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", viene fornita o creata nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i propri partecipanti debbono tutelare tale informazione ai sensi delle rispettive leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico o ottenerne un vantaggio competitivo rispetto a chi non è in possesso, se l'informazione non sia ben nota o accessibile da altre fonti o se il suo possessore non l'abbia resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

